

Legge
di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie
(LCAMal)
 (del 26 giugno 1997)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
- visto il messaggio 4 ottobre 2011 n. 6541 del Consiglio di Stato,¹

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali

A. Scopo

Art. 1 La presente legge definisce le disposizioni cantonali di esecuzione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).

B. Campo di applicazione

Art. 2 ¹La presente legge si applica alle persone soggette alla LAMal:

- a) in modo obbligatorio;
- b) in modo facoltativo.

²Sono riservati i disposti di cui al titolo IV, che si applicano solo alle persone soggette all'obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal.

³Essa disciplina inoltre la pianificazione delle cure stazionarie nel settore sociosanitario ai sensi dell'art. 39 LAMal e il finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera in ambito stazionario.²

C. Vigilanza ed esecuzione

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato vigila sull'applicazione della presente legge e, riservate le competenze dell'autorità federale, sull'applicazione della LAMal nel Cantone Ticino.
²...³

D. Obbligo di fornire informazioni

Art. 4 Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni, come pure i datori di lavoro, forniscono gratuitamente le informazioni e le attestazioni necessarie ai fini dell'attuazione della legge, richieste dagli istituti di assicurazione riconosciuti e autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal (di seguito assicuratori), così come dagli altri organi incaricati dell'applicazione della presente legge.

E. Obblighi degli assicuratori e degli organi di revisione⁴

Art. 5⁵ ¹Gli assicuratori e i loro organi di revisione svolgono a titolo gratuito i compiti loro assegnati dalla legislazione cantonale e federale in materia di assicurazione obbligatoria LAMal.

²Essi forniscono gratuitamente tutte le informazioni e le attestazioni necessarie all'autorità cantonale competente.

³Essi informano inoltre gratuitamente i loro affiliati sui loro diritti e sui loro obblighi, e prestano a tale titolo la necessaria consulenza.

TITOLO II
Obbligo d'assicurazione
 Capitolo I
Norme generali

A. Adempimento dell'obbligo assicurativo

¹ Ingresso modificato dalla L 29.11.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2012, 8.

² Cpv. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

³ Cpv. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

⁴ Nota marginale modificata dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

⁵ Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

Art. 6 Le persone soggette all'obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal devono iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio, secondo i disposti della presente legge, della legge federale e delle relative ordinanze.

B. Libera scelta dell'assicuratore

Art. 7 ¹Le persone sottoposte all'obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie, scelgono liberamente l'assicuratore tra quelli designati dall'autorità federale.

²Il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma obbligatoria, ma che hanno ottenuto l'autorizzazione ad iscriversi all'assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell'art. 12 lett. e), f).

C. Inizio dell'obbligo d'assicurazione

Art. 8 L'obbligo assicurativo inizia al momento della nascita, dell'acquisizione del domicilio, dell'ottenimento del permesso di dimora in Svizzera o di qualsiasi altro permesso che implica l'assoggettamento obbligatorio all'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).

D. Fine dell'obbligo d'assicurazione

Art. 9 L'obbligo assicurativo cessa il giorno in cui non sono più soddisfatte le condizioni previste dalla legge.

E. Esonero dall'obbligo di assicurazione

Art. 10 Le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura, non sono soggette all'obbligo d'assicurazione.

Capitolo II

Controllo dell'obbligo d'assicurazione e affiliazione d'ufficio

Sezione I

Organizzazione

A. Vigilanza e controllo

Art. 11 ¹Il Consiglio di Stato definisce le procedure di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo d'assicurazione.

²Il regolamento specifica le norme di applicazione del controllo dell'obbligo d'assicurazione.

B. Compiti del Consiglio di Stato

I. In generale

Art. 12 ¹Il Consiglio di Stato designa l'istanza competente nel merito delle decisioni circa l'applicazione dell'obbligo d'assicurazione.

II. In particolare

²In particolare dispone la procedura di decisione nel merito delle domande di:

- a) esenzione dall'obbligo d'assicurazione per le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù di un diritto estero, qualora l'assoggettamento all'assicurazione sociale svizzera contro le malattie costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera;
- b) esenzione dall'obbligo d'assicurazione per cittadini stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente, con permesso di dimora valevole meno di tre mesi;
- c) esenzione dall'obbligo d'assicurazione per le persone che, nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale in materia di prestazioni d'assicurazione malattie, beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera;
- d) esenzione dall'obbligo d'assicurazione per gli ex funzionari di organizzazioni internazionali ed i rispettivi familiari, qualora beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera presso l'assicurazione malattie della loro precedente organizzazione;
- e) ammissione all'assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i lavoratori frontalieri esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera, così come per i loro familiari;
- f) ammissione all'assicurazione sociale svizzera contro le malattie per i membri delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti e delle sedi consolari in Svizzera, così come per gli impiegati di organizzazioni internazionali e i rispettivi familiari che li accompagnano.

C. Compiti dei Comuni

I. In generale

Art. 13 ¹Il Comune è responsabile del controllo dell'applicazione dell'obbligo d'assicurazione.

²Esso segnala immediatamente in forma scritta all'istanza designata dal Consiglio di Stato le persone che non hanno costituito il rapporto assicurativo ai sensi di legge o che lo hanno fatto tardivamente.

³Il regolamento definisce le norme di dettaglio.

II. In particolare

Art. 14 ¹In caso di mancata segnalazione immediata all'autorità cantonale competente, il Comune è solidalmente responsabile, con la persona interessata, delle spese medico-sanitarie per quanto riguarda i cittadini sottoposti all'obbligo d'assicurazione che vi hanno eletto la loro residenza dopo l'entrata in vigore della LAMal, per il periodo in cui quest'ultimi non risultano iscritti presso un assicuratore riconosciuto.

²Ogni pretesa di cui al cpv. 1 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.

³È riservato l'art. 17 cpv. 2.

D. Compiti degli assicuratori

Art. 15 ¹L'assicuratore affilia le persone sottoposte all'obbligatorietà assicurativa delle cure medico-sanitarie indipendentemente dall'età o dallo stato di salute.

²Il disposto di cui al cpv. 1 si applica anche alle persone che non sono tenute ad assicurarsi in forma obbligatoria, ma che hanno ottenuto l'autorizzazione ad iscriversi all'assicurazione sociale svizzera contro le malattie ai sensi dell'art. 12 lett. e), f).

³L'assicuratore notifica immediatamente in forma scritta all'istanza designata dal Consiglio di Stato l'iscrizione, la dimissione o la cessazione di appartenenza di ogni persona soggetta all'obbligo assicurativo secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato.

⁴Gli assicuratori comunicano annualmente all'istanza designata dal Consiglio di Stato l'elenco nominativo degli assicurati a loro affiliati.⁶

⁵Il regolamento disciplina i particolari.⁷

E. Compiti dei datori di lavoro

I. In generale

Art. 16 ¹Il datore di lavoro fornisce al lavoratore non domiciliato soggetto all'obbligo d'assicurazione le informazioni necessarie relative all'adempimento di questo obbligo.

²L'assicurato e il datore di lavoro sono solidalmente debitori dei premi arretrati a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto avere inizio l'obbligo assicurativo, fatta deduzione dei sussidi di legge, per le seguenti categorie:

- a) lavoratori in possesso di un permesso di lavoro di durata inferiore ad un anno;
- b) lavoratori in possesso di un permesso di dimora annuale, per il primo anno di attività, così come per i rispettivi familiari.

³Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.

II. In particolare

Art. 17 ¹Il datore di lavoro segnala immediatamente in forma scritta al Comune di residenza il nominativo del lavoratore non assicurato di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. a) e b).

²In caso di mancata segnalazione immediata, il datore di lavoro è solidalmente responsabile, con il proprio dipendente, delle spese medico-sanitarie per il periodo in cui quest'ultimo non risulta iscritto presso un assicuratore riconosciuto.

³Ogni pretesa di cui al cpv. 2 è soggetta a perenzione dopo cinque anni.

F. Compito dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare

Art. 18 L'Ufficio federale dell'assicurazione militare segnala immediatamente in forma scritta all'istanza designata dal Consiglio di Stato e secondo le modalità fatte definire dal Consiglio di Stato:

- a) il nominativo degli agenti della Confederazione domiciliati nel Cantone Ticino, in attività o in pensione, che al momento dell'entrata in vigore della LAMal risultano sottoposti all'assicurazione militare per le cure medico-sanitarie;
- b) le successive ammissioni, dimissioni o cessazioni di appartenenza all'assicurazione militare di cittadini domiciliati nel Cantone Ticino relativamente alla copertura delle cure medico-sanitarie obbligatorie.

Sezione II Affiliazione d'ufficio

⁶ Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

⁷ Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

Iscrizione ad un assicuratore

Art. 19 ¹Il Consiglio di Stato fa iscrivere d'ufficio, previa diffida scritta, le persone soggette all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che rifiutano di aderire ad un assicuratore riconosciuto e autorizzato all'esercizio ai sensi della LAMal e della relativa Ordinanza (OAMal).

²...

³Il regolamento può definire i criteri di ripartizione tra gli assicuratori.⁹

TITOLO III¹⁰**Assicurati insolventi**Capitolo I¹¹**Competenze****A. Autorità competente**

Art. 20¹² Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Capitolo II¹³**Comunicazioni**Sezione I¹⁴**Comunicazioni dagli assicuratori al Cantone****A. Comunicazioni di dati****I. Comunicazioni generali**

Art. 21¹⁵ ¹Gli assicuratori comunicano all'autorità designata dal Consiglio di Stato i dati previsti dalla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

²Il regolamento disciplina i particolari.

II. Comunicazioni relative alle esecuzioni forzate

Art. 22¹⁶ ¹Gli assicuratori comunicano all'autorità designata dal Consiglio di Stato i dati personali degli assicurati nei confronti dei quali hanno promosso un'esecuzione ai sensi della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF), indicando il periodo a cui è riferito il credito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la sua composizione.

²Il regolamento disciplina i particolari.

III. Comunicazioni relative agli assicurati beneficiari di prestazioni PC AVS/AI e pagamenti

Art. 22a¹⁷ ¹Gli assicuratori comunicano all'autorità designata dal Consiglio di Stato i dati personali e l'ammontare delle franchigie e delle partecipazioni ai costi degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI nei confronti dei quali hanno promosso un'esecuzione ai sensi della LEF.

²Per gli assicurati di cui al capoverso 1 gli oneri relativi alla franchigia obbligatoria e alle partecipazioni ai costi possono essere pagati direttamente agli assicuratori dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

³Il regolamento disciplina i particolari.

B. Comunicazioni relative alla sospensione

Art. 22b¹⁸ Gli assicuratori comunicano immediatamente all'autorità designata dal Consiglio di Stato la sospensione dell'assunzione dei costi delle prestazioni fornite e l'annullamento della stessa.

⁸ Cpv. abrogato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 201.

⁹ Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 201.

¹⁰ Titolo modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹¹ Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹² Art. reintrodotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49.

¹³ Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹⁴ Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹⁵ Art. reintrodotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU 1999, 41; BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49.

¹⁶ Art. reintrodotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49; precedenti modifiche: BU 1999, 41; BU 2007, 661; BU 2009, 98; BU 2010, 49.

¹⁷ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹⁸ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

Sezione II¹⁹
Comunicazioni dal Cantone

A. Comunicazione agli assicurati

Art. 22c²⁰ 1L'autorità designata dal Consiglio di Stato informa sulle conseguenze del mancato pagamento dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

- gli assicurati nei confronti dei quali è stata promossa un'esecuzione;
- gli assicurati nei confronti dei quali è stato emesso un attestato di carenza di beni.

²Il regolamento disciplina i particolari.

B. Comunicazioni all'autorità cantonale preposta all'assistenza sociale e pagamenti

I. Dati personali degli assicurati beneficiari di prestazioni assistenziali notificati dagli assicuratori e pagamenti

Art. 22d²¹ 1L'autorità designata dal Consiglio di Stato comunica all'autorità cantonale preposta all'assistenza i dati degli assicurati al beneficio di una prestazione assistenziale nei confronti dei quali gli assicuratori hanno comunicato conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di avere promosso un'esecuzione ai sensi della LEF.

²Per gli assicurati di cui al capoverso 1 l'autorità cantonale preposta all'assistenza può pagare direttamente agli assicuratori:

- a) gli oneri relativi ai premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, se l'importo relativo alla prestazione di diritto è maggiore o uguale al premio mensile;
- b) la franchigia;
- c) le partecipazioni ai costi.

³Il regolamento disciplina i particolari.

II. Trattamento dei dati da parte dell'autorità preposta all'assistenza sociale

Art. 22e²² L'autorità designata dal Consiglio di Stato è autorizzata a consultare, a elaborare e a estrapolare dalle banche dati dell'autorità cantonale preposta all'assistenza i dati personali, necessari all'esecuzione dei suoi compiti, degli assicurati titolari del diritto a prestazioni assistenziali e dei membri della rispettiva unità di riferimento che sono stati notificati dagli assicuratori conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

C. Collaborazione con gli assicuratori e altre autorità

Art. 22f²³ L'autorità designata dal Consiglio di Stato può collaborare con gli assicuratori e con le autorità interessate ai fini del rimborso dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Capitolo III²⁴
Sospensione
 Sezione I²⁵
Assicurati maggiorenni

A. Sospensione dell'assunzione dei costi

Art. 22g²⁶ 1In caso di esecuzione ai sensi della LEF, l'autorità designata dal Consiglio di Stato può notificare all'assicuratore la sospensione dell'assunzione dei costi delle prestazioni fornite, tranne nei casi d'urgenza medica conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

²Prima di notificare all'assicuratore la sospensione, l'autorità designata dal Consiglio di Stato comunica al Comune di domicilio i dati dell'assicurato escusso, chiedendo una verifica della situazione economica.

³In mancanza della risposta del Comune, entro un termine adeguato definito dal regolamento, l'autorità designata dal Consiglio di Stato può notificare la sospensione all'assicuratore.

¹⁹ Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²⁰ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²¹ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²² Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²³ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²⁴ Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²⁵ Sezione introdotta dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²⁶ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

⁴In caso di manifesta incapacità di onorare i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti, l'autorità designata dal Consiglio di Stato prescinde dalla richiesta di sospensione.

⁵La sospensione da parte dell'assicuratore ha effetto dal giorno della comunicazione.

⁶Il regolamento disciplina i particolari.

B. Eccezione alla sospensione

Art. 22h²⁷ Agli assicurati beneficiari di prestazioni complementari non può essere sospesa l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite.

C. Elenco degli assicurati sospesi

Art. 22i²⁸ ¹L'autorità designata dal Consiglio di Stato gestisce una banca dati ai sensi dell'art. 64a cpv. 7 LAMal (elenco), in cui registra gli assicurati sospesi, informandoli delle intervenute iscrizioni e cancellazioni.

²Essa aggiorna costantemente tale elenco che può essere reso accessibile ai Comuni e ai fornitori di prestazioni mediante procedura di richiamo.

³La registrazione nell'elenco equivale a comunicazione alle autorità di cui al capoverso 2.

⁴L'assicurato rimane registrato nell'elenco degli assicurati sospesi sino al pagamento dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti.

⁵Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e di questa legge, le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

⁶Il regolamento disciplina i particolari.

D. Revoca della sospensione

Art. 22j²⁹ ¹L'autorità designata dal Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, revocare la sospensione, segnatamente per permettere l'assunzione dei costi delle cure di prima necessità.

²L'autorità designata dal Consiglio di Stato dà comunicazione all'assicuratore, il quale procede immediatamente alla revoca della sospensione notificata all'assicurato e assume i costi delle prestazioni fornite a quest'ultimo.

³La revoca ha effetto dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione, salvo diversa indicazione dell'autorità designata dal Consiglio di Stato.

⁴Il regolamento disciplina i particolari.

Sezione II³⁰

Assicurati minorenni

Assunzione dei costi e rimborso dei crediti

Art. 22m³¹ ¹Agli assicurati minorenni non può essere sospesa l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite.

²Il Cantone rimborsa agli assicuratori i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie accertati da un attestato di carenza di beni che interessa gli assicurati minorenni, nei limiti dell'art. 64a LAMal.

³Il regolamento disciplina i particolari.

Capitolo IV³²

Intervento sociale

A. Comune di domicilio

Art. 22n³³ ¹Il Comune di domicilio accerta la situazione economica di ogni assicurato segnalato dall'autorità designata dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla capacità di onorare i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti e lo informa sulle conseguenze del mancato pagamento.

²L'assicurato è tenuto a fornire al Comune informazioni complete e veritiere sulla propria situazione economica.

²⁷ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²⁸ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

²⁹ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³⁰ Sezione modificata dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³¹ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³² Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³³ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³Il Comune comunica all'autorità designata dal Consiglio di Stato l'esito dell'accertamento di cui al capoverso 1.

⁴Il regolamento disciplina i particolari.

B. Esito valutazione del Comune

I. Segnalazione

Art. 22o³⁴ 1Per l'assicurato maggiorenne che presenta una situazione economica che gli permette di onorare i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti, l'autorità designata dal Consiglio di Stato può presentare formale segnalazione all'autorità tutoria per l'adozione di eventuali misure a protezione.

²Il regolamento disciplina i particolari.

C. Indennizzo ai Comuni

Art. 22p³⁵ 1Il Cantone riconosce ai Comuni un indennizzo per i casi valutati e segnalati all'autorità designata dal Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e l'importo.

Capitolo V³⁶

Organo di revisione

Organo di revisione

Art. 22q³⁷ L'organo di revisione esterno dell'assicuratore è quello designato dal Cantone.

Capitolo VI³⁸

Pagamenti

A. Pagamenti

I. Compiti

Art. 22r³⁹ 1L'autorità designata dal Consiglio di Stato accerta le richieste di rimborso inoltrate al Cantone dagli assicuratori conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essa appura inoltre che gli assicuratori non abbiano ceduto a terzi i crediti accertati da attestati di carenza di beni riferiti ai crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

²Il regolamento disciplina i particolari.

II. Trattamento dei dati delle esecuzioni e dei fallimenti ai sensi LEF

Art. 22s⁴⁰ 1All'autorità designata dal Consiglio di Stato è dato l'accesso ai dati gestiti dagli Uffici esecuzione e fallimenti relativi ai crediti dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente alla LEF.

²Il regolamento disciplina i particolari.

B. Assunzione dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 22t⁴¹ 1Il Cantone, su indicazione dell'autorità designata dal Consiglio di Stato, comunica all'assicuratore i dati personali degli assicurati per i quali si assume i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperti e l'ammontare.

²Per gli assicurati cui è stata prevista una misura di protezione secondo il diritto tutorio, il pagamento rimane in sospeso finché la misura non è revocata e/o il credito relativo all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scoperto non è stato pagato integralmente.

³Il Cantone assume i crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie accertati in un attestato di carenza di beni conformemente alla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie soltanto nei confronti degli assicuratori che hanno conservato la titolarità dell'attestato di carenza di beni riferito al credito chiesto in restituzione.

⁴Il Cantone non assume alcun ulteriore costo rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione federale in materia di assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

³⁴ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³⁵ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³⁶ Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³⁷ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³⁸ Capitolo introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

³⁹ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

⁴⁰ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

⁴¹ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

TITOLO IV⁴²
Riduzione dei premi
 Capitolo I⁴³
Norme generali

A. Campo di applicazione⁴⁴

Art. 23⁴⁵ Il Cantone accorda le riduzioni dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le disposizioni che seguono.

B. Diritto⁴⁶

Art. 24⁴⁷ 1Il diritto alla riduzione dei premi per le categorie di assicurati definite dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), del 18 marzo 1994, è stabilito ai sensi della presente legge.

²Esso decade qualora vi fosse una considerevole discrepanza tra le disponibilità economiche del richiedente e lo scopo di questo intervento sociale ai sensi della LAMal, oppure se si configurasse un abuso di diritto.

C. Istanza⁴⁸

Art. 25⁴⁹ 1La riduzione dei premi è corrisposta tramite presentazione di un'istanza scritta. Sono riservati gli art. 42 cpv. 1 e 43 cpv. 1.

²Per gli assicurati tassati in via ordinaria, se l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di competenza.

³Se l'istanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell'anno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione.

⁴Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

D. Trasmissione dei dati fiscali

Art. 25a⁵⁰ 1I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

Capitolo II⁵¹
Definizioni e norme particolari
 Sezione I⁵²
In generale

A. Unità di riferimento⁵³

Art. 26⁵⁴ 1L'unità di riferimento determina la cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione dei premi.

²Di regola essa è costituita dall'unità riconosciuta ai sensi del diritto fiscale.

³I coniugi separati, per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli minorenni conviventi, sono considerati persone sole.

⁴² Titolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁴³ Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁴⁴ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁴⁵ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁴⁶ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁴⁷ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁴⁸ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁴⁹ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 581.

⁵⁰ Art. modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 157; precedente modifica: BU 2012, 54.

⁵¹ Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁵² Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁵³ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁵⁴ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 581.

⁴I partners conviventi, se la convivenza è ritenuta stabile, sono considerati come componenti della medesima unità di riferimento.

B. Persone sole economicamente dipendenti⁵⁵

Art. 27⁵⁶ ¹Le persone sole maggiorenni senza figli, di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), del 5 giugno 2000, sono incluse nell'unità di riferimento da cui dipendono economicamente.

²Il regolamento disciplina i particolari.

C. Premio medio di riferimento

I. Principi⁵⁷

Art. 28⁵⁸ ¹Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall'autorità federale nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

²Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell'assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d'infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal ($\bar{P}$) e considerando:

- a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard, con franchigia ordinaria (α);
- b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi, con franchigia ordinaria (β);
- c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard (γ).

³Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.

II. Formula e importo⁵⁹

Art. 29⁶⁰ ¹Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:

$$\text{PMR} = \bar{P} \times \alpha + \bar{P} \times (100\% - \gamma) \times \beta.$$

²Il premio medio di riferimento considerato per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal non può essere inferiore a quello applicato per l'anno 2014.

D. Reddito di riferimento⁶¹

Art. 30⁶² ¹Di principio il reddito di riferimento è determinato a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato.

²Il regolamento stabilisce le norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante.

Art. 30a ...⁶³

Sezione II⁶⁴ In particolare

A. Reddito disponibile di riferimento⁶⁵

⁵⁵ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁵⁶ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁵⁷ Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente modifica: BU 2010, 297.

⁵⁸ Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2005, 51; BU 2010, 297.

⁵⁹ Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente modifica: BU 2010, 297.

⁶⁰ Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2008, 109; BU 2010, 297.

⁶¹ Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente modifica: BU 2010, 297.

⁶² Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 110.

⁶³ Art. abrogato (v. commento pag. 52 - Messaggio 6264); precedente modifica: BU 2008, 109.

⁶⁴ Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁶⁵ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2010, 46.

Art. 31⁶⁶ ¹Il reddito disponibile di riferimento (RD) è costituito dei seguenti parametri:

- a) RL Reddito lordo (somma di tutti i redditi dell'unità di riferimento secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 [di seguito: LT]);
- b) qSOST Quota parte sostanza (=1/15 sostanza netta secondo LT);
- c) PMR Premio medio di riferimento dell'anno di competenza, con franchigia ordinaria e rischio di infortunio incluso;
- d) CS Contributi sociali obbligatori (AVS, AI, IPG, AD, AINP, LPP; secondo LT);
- e) ALIM Pensioni alimentari pagate (per figli ed ex-coniuge, secondo LT);
- f) SPPROF Spese professionali per salariati (secondo LT) [massimo 4'000 CHF/anno per UR];
- g) SPINT Spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo LT) [massimo 3'000 CHF/anno per UR].

²Esso è stabilito come segue:

$RD = [RL + qSOST] - [PMR + CS + ALIM + SPPROF + SPINT]$

³Il reddito disponibile di riferimento è determinato dalla somma dei parametri accertati per l'unità di riferimento considerata.

⁴Se il reddito disponibile di riferimento è inferiore allo zero, esso equivale a zero.⁶⁷

B. Sostanza donata o ceduta in usufrutto⁶⁸

Art. 32⁶⁹ ¹Per l'applicazione della riduzione dei premi, la sostanza donata o ceduta in usufrutto viene computata nel calcolo.

²I dati di riferimento sono quelli registrati nella tassazione prima della donazione o della cessione in usufrutto.

³Il regolamento disciplina i particolari.

C. Reddito disponibile massimo

Art. 32a⁷⁰ ¹La riduzione dei premi è accordata fino al raggiungimento di un reddito disponibile massimo (RDM).

²Per le unità di riferimento senza figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:

$RDM = \text{costante del } 3.8 \times 50\% \text{ del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all'unità di riferimento.}^{71}$

³Per le UR con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue:

$RDM = [\text{costante del } 4.7 + (1 - (n. \text{ figli}) / 10)] \times 50\% \text{ del limite di fabbisogno, senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all'unità di riferimento.}^{72}$

⁴Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura aumentare le costanti per il calcolo del reddito disponibile massimo.⁷³

Capitolo III⁷⁴

Calcolo della riduzione dei premi

Sezione I

Norme generali

Principio⁷⁵

Art. 33⁷⁶ ¹Il calcolo della riduzione dei premi si riferisce all'unità di riferimento.

²Il regolamento definisce i criteri di ripartizione dell'importo globale di riduzione dei premi sui singoli componenti l'unità di riferimento, ritenuti i disposti della LAMal in materia di assicurati minorenni e di giovani adulti in periodo di formazione.

⁶⁶ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedenti modifiche: BU 2007, 110; BU 2010, 46.

⁶⁷ Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

⁶⁸ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁶⁹ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedenti modifiche: BU 2007, 110; BU 2008, 109.

⁷⁰ Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2016, 447; precedente modifica: BU 2014, 587.

⁷¹ Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.

⁷² Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.

⁷³ Cpv. introdotto dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.

⁷⁴ Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁷⁵ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201.

⁷⁶ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201.

Sezione II⁷⁷
Importo normativo

A. Importo massimo normativo di riduzione dei premi⁷⁸

Art. 34⁷⁹ L'importo massimo normativo di riduzione dei premi corrisponde alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria di assicurato, dell'unità di riferimento.

B. Importo normativo di riduzione dei premi⁸⁰

Art. 35⁸¹ L'importo normativo di riduzione dei premi è determinato come segue:

$$\left[PMR - \left(\frac{PMR}{RDM^2} \times RD^2 \right) \right].$$

Art. 36 ...⁸²

Sezione III⁸³
Importo effettivo

A. Coefficiente cantonale di finanziamento⁸⁴

Art. 37⁸⁵ ¹L'importo effettivo di riduzione dei premi si ottiene moltiplicando l'importo normativo per il coefficiente cantonale di finanziamento.

²Il coefficiente cantonale di finanziamento è pari al 76.5%.⁸⁶

³L'importo di riduzione dei premi non può oltrepassare l'ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell'unità di riferimento.

B. Forme particolari di assicurazione⁸⁷

Art. 38⁸⁸ Per tutte le forme particolari di assicurazione ai sensi della LAMal, l'importo di riduzione dei premi è determinato conformemente all'art. 37.

C. Importo minimo⁸⁹

Art. 39⁹⁰ Il regolamento stabilisce l'importo minimo al di sotto del quale il versamento della riduzione dei premi decade.

Sezione IV⁹¹
Elementi specifici di calcolo e procedure di versamento

A. Adeguamenti annuali⁹²

Art. 40⁹³ Il Consiglio di Stato determina ogni anno:

- a) il periodo fiscale determinante per l'acquisizione dei dati di base;

⁷⁷ Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁷⁸ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁷⁹ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁸⁰ Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente modifica: BU 2010, 297.

⁸¹ Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010, 297; BU 2013, 79.

⁸² Art. abrogato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010, 297; BU 2014, 9.

⁸³ Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁸⁴ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁸⁵ Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2010, 297; BU 2012, 8; BU 2013, 79.

⁸⁶ Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.

⁸⁷ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201.

⁸⁸ Art. modificato dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedenti modifiche: BU 2006, 201; BU 2010, 297.

⁸⁹ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁹⁰ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁹¹ Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁹² Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁹³ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

- b) i premi medi di riferimento;
- c) la costante applicabile alle unità di riferimento con figli e alle unità di riferimento senza figli;⁹⁴
- d) il coefficiente cantonale di finanziamento, ritenuto tuttavia il parametro di cui all'art. 37.

B. Procedure di versamento⁹⁵

Art. 41⁹⁶ 1Di regola l'importo di riduzione dei premi è versato attraverso gli assicuratori malattie. In casi particolari può tuttavia essere versato direttamente all'assicurato.

2L'importo di riduzione è dedotto dal premio del singolo assicurato al quale è stato concesso.

3L'assicuratore non può compensare crediti scoperti con la riduzione dei premi.

4Il regolamento disciplina i particolari.

Sezione V⁹⁷

Norme particolari

A. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

Art. 42⁹⁸ 1I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI sono esentati dal presentare l'istanza di riduzione dei premi.

2Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è inferiore al premio forfettario previsto dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno di riferimento, l'importo di riduzione dei premi corrisponde al premio effettivamente dovuto.

Se il premio effettivamente dovuto dal beneficiario di prestazioni complementari all'AVS/AI al suo assicuratore malattie è superiore al premio forfettario previsto dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno valida per l'anno di riferimento, l'importo di riduzione dei premi corrisponde al premio forfettario.

3La riduzione dei premi di cui al cpv. 2 è versata direttamente dal Cantone agli assicuratori malattie.

B. Assicurati beneficiari di prestazioni Laps

Art. 43⁹⁹ 1I beneficiari di prestazioni ai sensi della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) sono esentati dal presentare l'istanza di riduzione dei premi.

2La riduzione dei premi corrisponde all'importo massimo ai sensi dell'art. 34.¹⁰⁰

3L'importo di riduzione dei premi a favore dell'unità di riferimento non può oltrepassare la lacuna di reddito definita ai sensi della Laps. Se la stessa è inferiore all'ammontare di riduzione dei premi, si riconosce quest'ultimo importo.

4L'importo di riduzione dei premi non può oltrepassare l'ammontare del premio effettivo a carico dei membri dell'unità di riferimento.

5Il regolamento disciplina i particolari.

C. Situazione acquisita per le unità di riferimento con reddito disponibile inferiore o uguale al limite di fabbisogno ai sensi della Laps

Art. 43a¹⁰¹ 1Le unità di riferimento con reddito disponibile inferiore o uguale al limite di fabbisogno ai sensi della Laps, senza computo della pigione, mantengono la situazione acquisita con la legge in vigore per l'anno 2014.

2L'importo effettivo di riduzione dei premi, calcolato conformemente all'art. 37, non può essere inferiore all'importo calcolato come segue:

- a) considerando i premi medi di riferimento calcolati secondo la legge in vigore per l'anno 2014, segnatamente fr. 4'965.– all'anno per gli assicurati di età superiore ai 25 anni, di fr. 4'594.– all'anno per gli assicurati di età compresa tra i 18 e i 25 anni e di fr. 1'156.– all'anno per gli assicurati fino all'età di 18 anni;
- b) $PMR \times \text{coefficiente cantonale di finanziamento}$ pari al 73.5%, per le unità di riferimento con un reddito disponibile inferiore o uguale al 50% del limite di fabbisogno;

⁹⁴ Lett. modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

⁹⁵ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁹⁶ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 48.

⁹⁷ Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

⁹⁸ Art. modificato dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 54; precedenti modifiche: BU 2007, 48; BU 2010, 297.

⁹⁹ Art. reintrodotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2007, 48.

¹⁰⁰ Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 272.

¹⁰¹ Art. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

- c) PMR x coefficiente cantonale di finanziamento pari al 70%, per le unità di riferimento con un reddito disponibile superiore al 50%, ma inferiore o uguale al 100% del limite di fabbisogno.

Sezione VI¹⁰²

**Restituzione da parte degli assicuratori malattie negli anni 2015, 2016 e 2017
per premi pagati in eccesso**

A. Richiedenti la riduzione dei premi (art. 106-106c LAMal)

Art. 43b¹⁰³ Per gli anni 2015, 2016 e 2017, dal premio medio di riferimento è dedotto l'importo di fr. 90.—.

B. Assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI

Art. 43c¹⁰⁴ Per gli anni 2015, 2016 e 2017 dalla riduzione dei premi per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è dedotto l'importo di fr. 90.—.

Capitolo IV¹⁰⁵**Disposizioni comuni**Sezione I¹⁰⁶**Norme di procedura****A. Informazione**¹⁰⁷

Art. 44¹⁰⁸ Il Consiglio di Stato informa sulla possibilità di accedere alla riduzione dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

B. Controllo¹⁰⁹

Art. 45¹¹⁰ 1 Gli assicuratori presentano i conteggi di chiusura relativi all'applicazione della riduzione dei premi.

Il regolamento disciplina i particolari.

2 Il Consiglio di Stato fa redigere un rapporto di revisione sull'applicazione della riduzione dei premi, di regola per ogni anno civile.

Sezione II

Riduzione dei premi per anni precedenti quello di competenza¹¹¹

A. Perenzione e norme particolari PC AVS/AI¹¹²

Art. 46¹¹³ 1 Il diritto alla riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dal momento della richiesta.

2 In caso di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria.

Tale diritto è escluso se all'assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede.

B. Istanza¹¹⁴

Art. 47¹¹⁵ La richiesta di riduzione retroattiva deve essere presentata in forma scritta da parte dell'assicurato, salvo nei casi di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI.

¹⁰² Sezione introdotta dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35.

¹⁰³ Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35.

¹⁰⁴ Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2015, 35.

¹⁰⁵ Capitolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹⁰⁶ Sezione modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹⁰⁷ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹⁰⁸ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹⁰⁹ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹¹⁰ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008, 109.

¹¹¹ Titolo modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201.

¹¹² Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹¹³ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008, 109.

¹¹⁴ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹¹⁵ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

C. Motivazioni¹¹⁶

Art. 48¹¹⁷ 1L'istanza di riduzione retroattiva deve indicare i motivi dell'impedimento ad agire nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.

²Essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati.

Sezione III¹¹⁸

Restituzione e condono**Restituzione di prestazioni indebitamente percepite e condono¹¹⁹**

Art. 49¹²⁰ 1Le riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta la presente legge, o nei casi di perdita della PC AVS/AI.

²Per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000.

TITOLO IVA¹²¹

Ripartizione degli oneri tra Cantone e Comuni**A. Quota parte a carico dei Comuni****I. In generale**

Art. 50 1L'onere dei contributi previsti dalla presente legge, dedotti i sussidi federali, è assunto dai Comuni e dal Cantone.

²La partecipazione del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria sull'importo che si ottiene dividendo l'onere complessivo, relativamente all'anno di computo, per il numero degli abitanti residenti nel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il quoziente per il numero degli abitanti del Comune.

II. In particolare

Art. 51¹²² La partecipazione annua del singolo Comune agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, della legge sul servizio medico nelle zone di montagna e della legge concernente le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, non può superare il 9% del gettito d'imposta cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore, l'8.5% per quelli di forza finanziaria media e il 7.5% per quelli di forza finanziaria debole, nell'anno stabilito dal Consiglio di Stato.

B. Quota parte a carico del Cantone

Art. 52¹²³ La partecipazione del Cantone è pari all'importo non coperto dai Comuni ai sensi della presente legge.

Art. 53-58 ...¹²⁴

Art. 59 ...¹²⁵

Art. 60-62 ...¹²⁶

TITOLO V

Pianificazione

¹¹⁶ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201.

¹¹⁷ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201.

¹¹⁸ Sezione introdotta dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹¹⁹ Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹²⁰ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2008, 109.

¹²¹ Titolo introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹²² Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedenti modifiche: BU 2002, 420; BU 2007, 710.

¹²³ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹²⁴ Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹²⁵ Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297; precedente modifica: BU 2006, 201.

¹²⁶ Art. abrogati dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

A. Scopo e oggetto¹²⁷

Art. 63¹²⁸ ¹La pianificazione definisce l'offerta intesa a coprire il fabbisogno di cure della popolazione ai sensi dell'art. 39 LAMal.

²La pianificazione presuppone la determinazione del fabbisogno di cure della popolazione del Cantone.

B. Definizione dell'offerta

Art. 63a¹²⁹ ¹Per definire l'offerta necessaria a coprire il fabbisogno di cure la pianificazione ai sensi dell'art. 39 LAMal considera i seguenti istituti:

- a) ospedali somatici acuti, psichiatrici e di riabilitazione (art. 39 cpv. 1 LAMal);
- b) le case di cura; e
- c) le case per partorienti (art. 39 cpv. 3 LAMal);
- d) i reparti Acuti a minore intensità (Rami), di regola situati all'interno degli ospedali somatici acuti di cui alla lett. a).¹³⁰

²L'offerta è garantita dagli istituti che figurano sull'elenco e da quelli che non figurano sull'elenco e che operano in regime convenzionale.

³La pianificazione tiene conto della libertà di scelta dell'assicurato tra gli ospedali che figurano nell'elenco del suo Cantone di domicilio o in quello di ubicazione dell'ospedale, come pure delle collaborazioni intercantonali e delle convenzioni sottoscritte con altri Cantoni e istituti con sede fuori Cantone.

⁴Allo scopo di assicurare l'offerta necessaria a coprire il fabbisogno di cure il Consiglio di Stato può sottoscrivere convenzioni con altri Cantoni e istituti extracantonali.

C. Modalità di pianificazione

Art. 63b¹³¹ La pianificazione è riferita alle prestazioni per quanto concerne gli ospedali somatici acuti e le case per partorienti, alle prestazioni o alle capacità per la riabilitazione e la cura di malattie psichiatriche in ospedale, alle capacità per le case di cura e i reparti acuti di minore intensità.

D. Elenco e mandati

Art. 63c¹³² ¹Il Cantone riporta nell'elenco di cui all'art. 39 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LAMal gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l'offerta secondo l'art. 63a e in conformità all'art. 63d cpv. 1-3.

²Il Cantone attribuisce un mandato di prestazioni agli istituti che figurano sull'elenco ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LAMal.

³Il mandato definisce il ventaglio di prestazioni.

⁴Il mandato può prevedere in particolare l'obbligo di predisporre un servizio di pronto soccorso.

⁵I fornitori di prestazioni non possono trasferire a terzi i mandati a loro assegnati.

⁶Agli ospedali non è permesso, al di fuori dei loro spazi, fornire o fare in modo che vengano fornite prestazioni mediche che rientrano nel mandato di prestazioni.

E. Criteri di pianificazione

Art. 63d¹³³ ¹Nella valutazione e nella scelta degli istituti figuranti nell'elenco, il Cantone considera in particolare:

- a) il rispetto di criteri strutturali e gestionali, definiti in un apposito regolamento dal Consiglio di Stato;
- b) la qualità e l'economicità delle prestazioni;
- c) l'accessibilità alle cure entro un termine utile;
- d) la disponibilità e la capacità dell'istituto ad adempiere al mandato di prestazioni.

²Nel valutare l'economicità e la qualità, il Cantone considera in particolare:

- a) l'efficienza della fornitura di prestazioni;
- b) la prova della qualità necessaria;

¹²⁷ Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 1.7.2001 - BU 2001, 264.

¹²⁸ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2001, 264.

¹²⁹ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹³⁰ Lett. introdotta dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146.

¹³¹ Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301.

¹³² Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301.

¹³³ Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301.

c) nel settore ospedaliero, il numero minimo di casi e lo sfruttamento di sinergie.

³Il Cantone tiene pure conto della libertà di scelta dell'assicurato e dell'obbligo di ammissione degli istituti.

F. Obbligo di ammissione

Art. 63e¹³⁴ 1 Gli istituti con sede nel Cantone figuranti sull'elenco sono tenuti, nei limiti del loro mandato di prestazioni e delle loro capacità, a garantire la presa a carico di tutti gli assicurati domiciliati nel Cantone, in conformità al contratto quadro di cui all'art. 66h cpv. 2.

²L'obbligo di ammissione risulta adempiuto se i pazienti con la sola assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sono almeno il 50%.

³Per gli assicurati domiciliati fuori Cantone, l'obbligo d'ammissione si applica soltanto nei limiti del mandato di prestazioni e nei casi d'urgenza.

⁴Contro la violazione dell'obbligo di ammissione ai sensi dei cpv. 1 e 2 è data facoltà di segnalazione al Consiglio di Stato che decide i provvedimenti necessari, segnatamente le sanzioni di cui all'art. 66r.

G. Competenze del Consiglio di Stato

Art. 64¹³⁵ Il Consiglio di Stato:

- a. allestisce uno studio sul fabbisogno di cure ospedaliere della popolazione residente;
- b. elabora con un messaggio gli indirizzi strategici della pianificazione ospedaliera cantonale, fondandosi sulle risultanze dello studio sul fabbisogno, consultando la Commissione della pianificazione sanitaria, nella quale sono rappresentati tutti gli ambienti interessati;
- c. tenuto conto degli indirizzi dettati dal Gran Consiglio:
 - allestisce l'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico della LAMal, in base alla presenza dei requisiti richiesti nel bando di concorso e alla valutazione dell'economicità e della qualità ai sensi dei criteri stabiliti dalla LAMal e dall'OAMal;
 - trasmette per discussione con un messaggio l'elenco pianificatorio al Gran Consiglio.

H. Competenze del Gran Consiglio

I. In generale

Art. 65¹³⁶ Il Gran Consiglio sulla base di un messaggio trasmesso dal Consiglio di Stato:

- a. determina l'impostazione strategica della pianificazione ospedaliera cantonale tenendo conto del calcolo del fabbisogno;
- b. prende conoscenza del modulo di sollecitazione d'offerta, della suddivisione nei gruppi di prestazione e dei requisiti ad essi associati;
- c. decide l'eventuale aumento della quota parte minima a carico del Cantone nella remunerazione delle prestazioni ospedaliere ai sensi dell'art. 49a cpv. 2 ter LAMal;
- d. determina la partecipazione del Cantone ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAMal;
- e. approva il finanziamento di programmi sanitari specifici.

II. Commissione di controllo

Art. 65a¹³⁷ 1 Il Gran Consiglio nomina per la durata della legislatura una Commissione di controllo, composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, scelti fra i membri della Commissione sanità e sicurezza sociale.

²I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione sanità e sicurezza sociale.

³La Commissione di controllo verifica il rispetto dei mandati pianificatori e dei contratti di prestazione stipulati dal Consiglio di Stato con gli istituti ospedalieri e allestisce un rapporto annuale all'attenzione della Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio.

⁴La Commissione di controllo esercita l'alta vigilanza sull'Ente ospedaliero cantonale nel rispetto dell'autonomia e allestisce uno specifico rapporto sui suoi conti consuntivi all'attenzione della Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio.

⁵Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in

¹³⁴ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹³⁵ Art. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411; precedente modifica: BU 2001, 264.

¹³⁶ Art. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411; precedente modifica: BU 2001, 264.

¹³⁷ Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 411.

ogni tempo dal Consiglio di Stato e dall'Amministrazione cantonale i documenti e le spiegazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti.

I. Verifica e revisione¹³⁸

Art. 66¹³⁹ 1La revisione della pianificazione avviene secondo la periodicità richiesta dalla legislazione federale.

2Il Consiglio di Stato verifica se è necessario un aggiornamento della pianificazione e se del caso applica la medesima procedura prevista per l'adozione.

3Revisioni di minore entità sono di competenza del Consiglio di Stato.

4Il Consiglio di Stato adegua l'elenco in caso di revoca del mandato di prestazioni ai sensi dell'art. 66r cpv. 3.

TITOLO Vbis¹⁴⁰

Finanziamento delle prestazioni di cura erogate negli ospedali (Art. 39 cpv. 1 LAMal) e nei reparti acuti di minore intensità (Art. 39 cpv. 3 LAMal)

Capitolo I¹⁴¹

In generale

A. Principio

Art. 66a¹⁴² 1Il Cantone partecipa al finanziamento delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico della LAMal e che figurano sull'elenco ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal.

2Il Cantone partecipa al finanziamento delle prestazioni erogate nei reparti acuti di minore intensità autorizzati a esercitare a carico della LAMal e che figurano sull'elenco ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 LAMal.

B. Fornitori di prestazioni

Art. 66b¹⁴³ Sono considerati fornitori di prestazioni:

- a) gli ospedali e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie somatiche acute, psichiatriche e di riabilitazione ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LAMal e;
- b) le case per partorienti;
- c) i reparti acuti di minore intensità.¹⁴⁴

Capitolo II¹⁴⁵

Fornitori di prestazioni con sede nel Cantone

A. Principio

Art. 66c¹⁴⁶ 1Il finanziamento delle prestazioni erogate dai fornitori di prestazioni con sede nel Cantone indicati all'art. 66a è assunto dal Cantone tramite un contributo globale, dagli assicuratori LAMal e, per i reparti acuti di minore intensità, anche dai pazienti.

2Il Cantone può finanziare i costi riconosciuti delle prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAMal.

B. Contributo globale

Art. 66d¹⁴⁷ 1Il Consiglio di Stato fissa annualmente per ogni fornitore di prestazioni un contributo globale sulla base del mandato di prestazioni, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi vigenti in materia tariffale.

¹³⁸ Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2001, 264.

¹³⁹ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2001, 264.

¹⁴⁰ Titolo modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301.

¹⁴¹ Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁴² Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301.

¹⁴³ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁴⁴ Lett. introdotta dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146.

¹⁴⁵ Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁴⁶ Art. modificato dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146; precedente modifica: BU 2011, 301.

¹⁴⁷ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

²Il Gran Consiglio approva a preventivo l'ammontare annuale del contributo complessivo, suddiviso nei singoli contributi globali per ogni fornitore di prestazioni e, a consuntivo, il resoconto dell'utilizzo dei contributi globali e del rispetto dei contratti di prestazione.

C. Determinazione del contributo globale

I. Prestazioni di cura ospedaliera

Art. 66e¹⁴⁸ ¹Il contributo globale copre parte dei costi delle prestazioni di cura ospedaliera ai sensi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

²Il Consiglio di Stato fissa entro il 31 marzo di ogni anno la quota parte, ai sensi dell'art. 49a LAMal, a carico del Cantone per l'anno successivo.

³I costi per le prestazioni di cura ospedaliera comprendono i costi di investimento e i costi per la formazione non universitaria.

⁴Sono considerati investimenti unicamente gli immobili e le attrezzature necessari all'adempimento dei mandati di prestazione attribuiti ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal.

II. Prestazioni erogate dai reparti acuti di minore intensità

Art. 66e bis¹⁴⁹ Il contributo globale è stabilito tenendo conto:

- a) dei costi:
 - delle prestazioni di cura;
 - alberghieri;
 - della formazione non universitaria;
 - d'investimento.
- b) delle seguenti entrate:
 - rimborso delle prestazioni mediche, infermieristiche, diagnostiche e terapeutiche sulla base di forfait stabiliti tramite convenzione (si vedano art. 67 e ss. LCAMal);
 - contributi a carico dei pazienti, stabiliti in CHF 30 a giornata per un massimo di CHF 600.- annui;
 - altre partecipazioni assicurative;
 - altri ricavi d'esercizio.

III. Prestazioni economicamente di interesse generale

Art. 66f¹⁵⁰ Il Cantone può determinare l'ammontare del contributo relativo ai costi riconosciuti delle prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAMal tenendo conto in particolare delle disposizioni federali e di altre norme applicabili.

D. Contratto di prestazione

I. Principio

Art. 66g¹⁵¹ ¹Il Consiglio di Stato stipula con i fornitori di prestazioni dei contratti quadro e dei contratti di prestazione annuali.

²Nell'assunzione del personale, i fornitori di prestazioni, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.¹⁵²

³La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.¹⁵³

II. Contratto quadro

Art. 66h¹⁵⁴ ¹Il contratto quadro regola i principi generali e gli impegni tra il Cantone e i singoli fornitori di prestazioni relativi alle prestazioni finanziate dal Cantone.

²Esso definisce in particolare:

- a) la tipologia di prestazioni;

¹⁴⁸ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁴⁹ Art. introdotto dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146.

¹⁵⁰ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁵¹ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁵² CpV. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 195.

¹⁵³ CpV. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 103.

¹⁵⁴ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

- b) le modalità di contabilizzazione e di utilizzo della quota parte relativa agli investimenti computabili nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria;
- c) l'attività di formazione non universitaria, segnatamente il numero minimo di persone in formazione (apprendisti) e di posti di pratica per le formazioni del settore;
- d) gli obblighi di assistenza;
- e) il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore;
- f) le modalità di calcolo del contributo e dei suoi adeguamenti;
- g) la natura, le modalità e la frequenza dei dati da trasmettere;
- h) le disposizioni relative alla sua approvazione e al suo rinnovo, come pure a eventuali aggiornamenti o revoca.

³Esso è concluso di regola per una durata di quattro anni.

III. Contratto di prestazione annuale

Art. 66i¹⁵⁵ 1Il contratto di prestazione annuale regola nel dettaglio i diritti e i doveri dei fornitori di prestazioni e del Cantone nei limiti dell'art. 66h.

²Esso definisce in particolare:

- a) il volume delle prestazioni da fornire;
- b) i criteri di qualità;
- c) la remunerazione delle prestazioni;
- d) l'ammontare del contributo globale e gli eventuali adeguamenti.

IV. Assenza di contratto

Art. 66i¹⁵⁶ In caso di assenza del contratto il Consiglio di Stato stabilisce in una decisione gli obblighi relativi alla fornitura delle prestazioni, in particolare il tipo, il volume delle prestazioni, i criteri di qualità e le modalità di remunerazione.

E. Strumenti di gestione

Art. 66m¹⁵⁷ 1I fornitori di prestazioni devono disporre di strumenti di gestione adeguati conformi alle disposizioni federali in materia, in particolare di:

- a) una statistica delle prestazioni;
- b) una contabilità analitica;
- c) una contabilità degli investimenti.

²Il Cantone e gli assicuratori LAMal possono consultare gli atti.

F. Trasmissione dei dati

Art. 66n¹⁵⁸ 1I fornitori di prestazioni devono trasmettere al Cantone le statistiche previste dalla legislazione federale e tutti i dati necessari alla verifica dell'esecuzione dei contratti di prestazione.

²La natura dei dati, le modalità e la frequenza di trasmissione sono definiti nel contratto quadro.

G. Costi di investimento

Art. 66o¹⁵⁹ 1I fornitori di prestazioni devono contabilizzare separatamente la quota parte di tariffa inerente gli investimenti secondo i principi fissati nel contratto quadro.

²L'utilizzo va documentato e deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e del contratto di quadro.

H. Formazione non universitaria

Art. 66p¹⁶⁰ 1L'attività di formazione non universitaria è definita nel contratto quadro.

²La sua esecuzione deve essere documentata e la sua remunerazione deve essere conforme alle disposizioni della presente legge e del contratto quadro.

I. Controllo

I. Competenza

Art. 66q¹⁶¹ 1Il Consiglio di Stato esercita il controllo sul corretto adempimento dei contratti di prestazione.

²Esso può stabilire nel contratto quadro misure speciali di vigilanza.

¹⁵⁵ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁵⁶ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁵⁷ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁵⁸ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁵⁹ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶⁰ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶¹ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

II. Violazioni del contratto

Art. 66r¹⁶² 1In caso di violazione delle disposizioni legali, del mandato pianificatorio e/o dei contratti di prestazione il Consiglio di Stato può pronunciare contro i fornitori di prestazioni le seguenti sanzioni:

- a. l'ammonimento;
- b. la multa da fr. 500.– a fr. 200'000.–;
- c. la riduzione parziale del finanziamento;
- d. la rescissione con effetto immediato dei contratti di prestazione con soppressione totale del finanziamento;
- e. la revoca del mandato di prestazione e l'esclusione temporanea o definitiva dall'elenco ospedaliero ai sensi dell'art. 63c in caso di gravi e/o ripetute violazioni.

²Nei casi gravi la multa può essere cumulata con le sanzioni di cui al cpv. 1 lett. c) - e).

³Per la restituzione del finanziamento si applicano per analogia gli art. 16 e segg. della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

III. Modifica delle circostanze

Art. 66s¹⁶³ Il contratto di prestazione è modificato in caso di cambiamenti importanti e imprevedibili delle circostanze, in particolare nel caso di modifiche della legislazione.

Capitolo III¹⁶⁴

Ricoveri fuori Cantone

A. Libera scelta

Art. 66t¹⁶⁵ In caso di cura ospedaliera ai sensi della LAMal l'assicurato ha la libera scelta tra gli ospedali del Cantone di domicilio o tra quelli di un altro Cantone purché figuranti sui rispettivi elenchi.

B. Prestazione con indicazione medica

Art. 66u¹⁶⁶ 1In caso di cura ospedaliera per motivi di ordine medico, ai sensi dell'art. 41 cpv. 3bis LAMal, in un ospedale non figurante nell'elenco del Cantone è necessaria un'autorizzazione del Cantone, salvo per i casi di urgenza.

²In caso di cura ospedaliera urgente in un ospedale che non figura nell'elenco del Cantone è necessario il rilascio di una garanzia di pagamento.

³Il Consiglio di Stato designa l'istanza idonea a verificare se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione e il rilascio delle garanzie finanziarie.

⁴Il Cantone e l'assicuratore si assumono la tariffa dell'ospedale curante secondo la quotaparte rispettiva giusta l'art. 49a LAMal.

C. Prestazione senza indicazione medica

Art. 66v¹⁶⁷ In caso di cura ospedaliera senza indicazione medica in un ospedale non figurante nell'elenco del Cantone, ma in quello di ubicazione dell'ospedale, il Cantone e l'assicuratore remunerano la loro quotaparte rispettiva giusta l'art. 49a LAMal al massimo secondo la tariffa più bassa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco.

TITOLO VI

Convenzioni

Capitolo I

Convenzioni tariffali

A. Scopo

Art. 67 ¹Le convenzioni tariffali stipulate, da un lato, da uno o più fornitori di prestazioni o federazioni di fornitori di prestazioni e, dall'altro, da uno o più assicuratori o federazioni di assicuratori, devono garantire un servizio sanitario efficiente in tutto il Cantone, conformemente alle disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di equità e di economicità.

²In particolare i fornitori di prestazioni e gli assicuratori prevedono nelle convenzioni tariffali norme destinate a garantire l'economicità delle prestazioni.

¹⁶² Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶³ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶⁴ Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶⁵ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶⁶ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶⁷ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

A1. Convenzioni tariffali con gli ospedali

Art. 67a¹⁶⁸ 1Le prestazioni di cura ospedaliera a carico della assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono remunerate secondo tariffe basate su strutture uniformi approvate a livello nazionale.

2Ogni tariffa riferita alle prestazioni è identica per ogni assicurato LAMal indipendentemente dalla copertura assicurativa.

3Essa è negoziata annualmente dai partner tariffali.

4Il Cantone assiste alle negoziazioni tariffali.

B. Approvazione e fissazione della tariffa¹⁶⁹

Art. 68¹⁷⁰ 1Le convenzioni tariffali concernenti il Cantone Ticino sono approvate dal Consiglio di Stato.

2In caso di assenza di convenzione tariffale il Consiglio di Stato, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa.

3L'atto di approvazione o di fissazione della tariffa è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino (Bollettino ufficiale).

C. Obblighi per i fornitori di prestazioni

Art. 69 1I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente.

2Essi non possono esigere remunerazioni superiori per prestazioni previste dalla LAMal o dalle relative ordinanze.

3Restano riservate le disposizioni particolari della LAMal in materia di protezione tariffale.

Capitolo II**Ricusa****Norme generali**

Art. 70 1Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla LAMal o alla presente legge deve dichiararlo all'istanza designata dal Consiglio di Stato.

2Il nominativo del fornitore di prestazioni che opta per la ricusa è pubblicato nel Foglio ufficiale.

3L'effetto della ricusa prende inizio dalla data indicata nel Foglio ufficiale.

4Le ricuse pronunciate in virtù del previgente diritto mantengono la loro validità anche al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Capitolo III**Garanzia di qualità****Norme generali**

Art. 71 1I fornitori di prestazioni, o le loro organizzazioni, e gli assicuratori, o le loro organizzazioni, stipulano convenzioni concernenti le norme intese a garantire la qualità delle prestazioni.

2Le norme di cui al cpv. 1 possono essere incluse nelle convenzioni tariffali.

3Se stipulate in modo separato, le convenzioni relative alla garanzia di qualità concernenti il Cantone Ticino sono approvate dal Consiglio di Stato.

L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale.

TITOLO VII**Disposizioni varie****A. ...**

Art. 72 ...¹⁷¹

B. Profarmacia

Art. 73 Per la dispensazione e la vendita al pubblico dei medicinali fanno stato i disposti della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria).

¹⁶⁸ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁶⁹ Nota marginale modificata dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁷⁰ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁷¹ Art. abrogato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedente modifica: BU 2006, 201.

TITOLO VIII
Contenzioso
 Capitolo I
Tribunale cantonale delle assicurazioni

A. Contestazioni nell'assicurazione sociale malattie

Art. 74 ¹Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal, delle rispettive ordinanze o delle disposizioni degli assicuratori, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

²È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

B. Assicurazioni complementari (private)

Art. 75¹⁷² Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

C. Altre contestazioni

Art. 76¹⁷³ ¹Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹⁷⁴

²Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.

³Contro le decisioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione e la garanzia dell'assunzione dei costi per le ospedalizzazioni fuori Cantone non è dato reclamo e vi è la facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

⁴È riservato l'art. 76b.

Capitolo Ibis¹⁷⁵
Tribunale cantonale amministrativo

Art. 76a¹⁷⁶ Le controversie derivanti dall'applicazione dei contratti di prestazioni sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica ai sensi dell'articolo 91 lettera b) della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 76b¹⁷⁷ Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di finanziamento è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo II
Tribunale arbitrale

Definizione, composizione e norme di procedura

Art. 77 ¹Le contestazioni tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal Tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone.

²Il Tribunale arbitrale si compone di un presidente neutrale e, in numero uguale, di una rappresentanza di ciascuno degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni.

³L'organizzazione e la procedura del Tribunale arbitrale sono regolate dal Consiglio di Stato; per le decisioni, oltre alle spese, è dovuta una tassa da 100.– a 10'000.– franchi.¹⁷⁸

⁴Le convenzioni tariffali o relative al controllo della qualità delle prestazioni possono prevedere una Commissione cantonale paritetica per una procedura di conciliazione.

¹⁷² Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 511; precedente modifica: BU 2010, 326.

¹⁷³ Art. modificato dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301; precedenti modifiche: BU 1999, 41; BU 2006, 201.

¹⁷⁴ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

¹⁷⁵ Capitolo introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁷⁶ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476; precedente modifica: BU 2011, 301.

¹⁷⁷ Art. introdotto dalla L 17.3.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2011, 301.

¹⁷⁸ Cpv. modificato dalla L 30.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 42.

In questo caso il Tribunale arbitrale può essere adito solo dopo aver esperito una procedura conciliativa, entro 30 giorni dalla notifica della risoluzione della Commissione paritetica.¹⁷⁹

Capitolo III Sentenze dei Tribunali

Trasmissione

Art. 78 Le sentenze emesse dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e dal Tribunale arbitrale nel quadro del diritto federale in materia di assicurazione sociale contro le malattie e ai sensi della presente legge, sono trasmesse al Consiglio di Stato nel rispetto dell'art. 84 LAMal.

TITOLO IX Disposizioni penali

A. Contravvenzioni

Art. 79 ¹Può essere punito con una multa da fr. 50.– a fr. 500.– chiunque:

- a) si sottrae in tutto o in parte all'obbligo di assicurarsi, così che nei suoi confronti deve essere emesso un provvedimento di affiliazione coattiva;
 - b) violando l'obbligo di informare, dà informazioni inveritiere o rifiuta di dare informazioni.
- ²È punito con una multa fino a fr. 20'000.– chiunque commetta le infrazioni di cui agli art. 92 lett. b), c) e 93 lett. b), c) LAMal.

³Sono riservati i disposti del Codice penale qualora la contravvenzione sia legata a un crimine o a un delitto passibili di una pena più grave.

⁴La complicità e l'istigazione a commettere una contravvenzione sono parimenti punibili.

B. Prescrizione

Art. 80 Riservato il cpv. 3, le contravvenzioni di cui all'art. 85 si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno dell'atto punibile.

TITOLO X Disposizioni transitorie

A. Contratti stipulati secondo il previgente diritto

Art. 81 ¹I contratti assicurativi stipulati secondo il previgente diritto con assicuratori che non fossero Casse malati riconosciute per rischi coperti dall'assicurazione medico-sanitaria obbligatoria secondo la LAMal, decadono all'entrata in vigore di quest'ultima.

²I premi pagati per il periodo posteriore l'entrata in vigore della LAMal devono essere restituiti.

A1. Nuovi diritti e limiti dal 2010

Art. 81a¹⁸⁰ ¹A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

- a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
- b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
- c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
- d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.

²In deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.

Art. 81b¹⁸¹ ¹Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:

- a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
- b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
- c. le persone sole il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
- d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.

²In deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30 aprile 2011.

¹⁷⁹ Cpv. modificato dalla L 10.5.2006; in vigore dal 4.7.2006 - BU 2006, 201.

¹⁸⁰ Art. introdotto dalla L 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 46.

¹⁸¹ Art. introdotto dalla L 13.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 95.

B. ...

Art. 82 ...¹⁸²**C. Servizio medico nelle regioni di montagna**

Art. 83 ¹Il Cantone e i Comuni assumono gli oneri derivanti dall'applicazione delle convenzioni per il servizio medico nelle regioni di montagna, stipulate ai sensi del previgente diritto, fino alla scadenza delle stesse.

²Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.

D. Assicurati con sospensione di prestazioni LAMal o in mora con i pagamenti

Art. 83a¹⁸³ Per i crediti riferiti all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie maturati prima del 1. gennaio 2012 si applica il diritto previgente.

E. Disposizione transitoria federale

Art. 83b¹⁸⁴ ¹Il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 64a LAMal.

²Si richiama il capoverso 2 delle Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2010 riguardante l'art. 64a LAMal.

F. Valutazione

Art. 83c¹⁸⁵ Trascorsi due anni dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2011, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio una valutazione dell'efficacia, delle conseguenze economiche e dell'impatto sui Comuni delle misure introdotte.

La valutazione riguarda anche il ruolo svolto del Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia, per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.

G. Disposizione transitoria relativa alla competenza per le assicurazioni complementari (private)

Art. 83d¹⁸⁶ Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse d'ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

TITOLO XI

Disposizioni finali

A. Valutazione della riduzione dei premi e del premio medio di riferimento¹⁸⁷

Art. 84¹⁸⁸ ¹Dopo due anni di applicazione della riforma delle riduzioni dei premi (art. 23 e segg.) proposta con il messaggio 6264, il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio un rapporto di valutazione dei suoi effetti, se del caso corredato dai correttivi legislativi necessari.

²Entro fine giugno 2015, con riferimento al messaggio n. 6982, il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio la valutazione degli effetti dovuti alla determinazione del premio medio di riferimento sulla sola base del modello assicurativo medico di famiglia (principi, formula e importo), corredata dalle modifiche legislative per una sua entrata in vigore dopo il 1° gennaio 2016.¹⁸⁹

³Il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio entro fine marzo 2017 una modifica legislativa per calcolare il premio medio di riferimento sulla base delle assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni meno care.¹⁹⁰

B. Disposizione transitoria della modifica del 15.12.2015

Art. 84a¹⁹¹ ¹Se non concordato diversamente tra le parti, per due anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge, i reparti acuti di minore intensità fatturano:

a) le prestazioni di cura e assistenza in base ai criteri di cui agli art. 7 e segg. OPre;

¹⁸² Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹⁸³ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹⁸⁴ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹⁸⁵ Art. introdotto dalla L 14.12.2011; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 49.

¹⁸⁶ Art. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 511.

¹⁸⁷ Nota marginale modificata dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587; precedente modifica: BU 2010, 297.

¹⁸⁸ Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 297.

¹⁸⁹ Cpv. introdotto dalla L 3.11.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 587.

¹⁹⁰ Cpv. introdotto dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2016, 447.

¹⁹¹ Art. introdotto dalla L 15.12.2015; in vigore dal 15.3.2016 - BU 2016, 146.

b) le prestazioni mediche, diagnostiche e terapeutiche all'atto;

c) i medicinali e i mezzi ausiliari per singola fornitura.

²Alla fine dei due anni i partner tariffali valuteranno i dati a disposizione per stabilire la remunerazione a forfait a contare dal terzo anno, sulla base della fatturazione analitica.

C. Abrogazione

Art. 85 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il decreto legislativo di applicazione della LAMal, del 18 dicembre 1995;

b) il decreto legislativo concernente le vie di diritto in caso di ospedalizzazioni fuori Cantone.

D. Entrata in vigore

Art. 86 Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996.

Pubblicata nel BU **1997**, 379.